



#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Giudizio di appello: i principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del "tantum devolutum quantum appellatum"

*In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.*

NDR: in tal senso Cass. n. 513 del 11/01/2019.

**Tribunale di Milano, sentenza del 20.7.2021**

...omissis...

L'impugnazione merita parziale accoglimento.

In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass.Sez. 6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019).

Le difese delle parti hanno ampiamente sviluppato la questione degli obblighi posti in capo alla banca negoziatrice nell'identificazione del soggetto che presenta all'incasso un assegno di traenza munito di clausola di intrasferibilità, al fine di valutare se, in quali casi e in che limiti sia configurabile la responsabilità della stessa.

Dell'articolato iter giurisprudenziale in materia possono ricordarsi (se ne riportano le massime):

-la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14712 del 26/06/2007 secondo la quale la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso;

-la successiva sentenza della Suprema Corte, sempre a Sezioni Unite, n. 12477 del 21/05/2018, per la quale ai sensi dell'art. 43 comma 2 del R.D. n. 1736/33 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c.;

-l'ordinanza n. 17737 del 02/07/2019 secondo la quale in tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176 comma 2 c.c. e 43 comma 2 R.D. n. 1736/33, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa;

-da ultimo, ancora le Sezioni Unite che con la sentenza n. 9769 del 26/7/2020, ripercorso il panorama giurisprudenziale e all'esito di una condivisibile articolata motivazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un

antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore".

Va ricordato che l'assegno di traenza è un assegno utilizzato per il pagamento o il rimborso di denaro in favore di un soggetto di cui non sono note le coordinate bancarie. I maggiori utilizzatori di questo strumento sono le aziende, gli enti pubblici e le società di assicurazione che, per evitare procedure lunghe e costose che dilaterrebbero i tempi necessari al trasferimento del denaro, possono far recapitare la somma dovuta direttamente al beneficiario. Il beneficiario appone due firme, una sul fronte e una sul retro dell'assegno. Il beneficiario del rimborso, dunque, in un assegno di traenza è anche colui che emette l'assegno. L'ente pubblico o la grande azienda debitrice fornisce alla banca i fondi necessari per pagare i singoli clienti che devono ottenere rimborsi.

Nella prassi sono purtroppo frequenti i casi di presentazione all'incasso di un assegno di traenza da parte di persona diversa da quella dell'effettivo beneficiario.

Ciò avviene -per lo più- secondo due modalità: nella prima, il presentatore, senza falsificare l'assegno di cui è venuto in possesso, appone la sua sottoscrizione sul medesimo dopo aver esibito documenti falsi di identificazione, cosicché non vi è alcun tipo di abrasione o alterazione o comunque correzione del documento che forma il titolo; nella seconda, il presentatore altera anche il nome del beneficiario apposto sul medesimo, oltre ai documenti che presenta per l'identificazione.

E' residuale l'ipotesi in cui venga alterato il nome del beneficiario indicato sull'assegno per apporre il nome vero di chi lo presenta per l'incasso, senza falsificazione di documenti di identità, che tuttavia sembra essersi realizzata per uno dei due assegni qui in esame.

Nel presente giudizio i seguenti dati possono ritenersi incontestati, o comunque contestati solo in modo affatto generico, non puntuale né preciso, attraverso formule di stile che non consentono di apprezzarne l'effettiva incidenza nella valutazione dei fatti oggetto del giudizio *omissis*. Può dunque ritenersi accertato che i due assegni in questione siano stati incassati da soggetti diversi da quelli in origine indicati come beneficiari e titolari del relativo diritto di credito nei confronti di TT Assicurazione.

In conformità ai principi richiamati e considerati i dati di fatto caratterizzanti la fattispecie, in dissenso dalla valutazione del giudice di pace, si ritiene che parte appellante abbia assolto al proprio onere probatorio di dimostrare l'emissione degli assegni di traenza in favore di *omissis* e di allegare l'inadempimento della controparte consistito nell'aver provveduto al pagamento in favore di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari.

Per contro, l'onere della prova liberatoria gravante sulla convenuta, risulta solo parzialmente assolto.

Ancora di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario (Ordinanza n. 9842 del 14/04/2021). *Omissis*.

Va quindi affermata la responsabilità contrattuale della convenuta in relazione a tale assegno.

A diversa conclusione si previene per l'altro assegno che, seppure presenti la stessa anomalia della indicazione di domiciliazione "c/o Studio De Magistris", è stato versato su conto corrente aperto da tempo e sul quale, quantomeno nello stesso periodo del versamento, confluiva anche la pensione della intestataria.

Entro i sopra esposti limiti, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata e la domanda di TT Assicurazioni in parte accolta.

Il danno va ravvisato e quantificato nella perdita dell'importo dell'assegno (nel caso di specie € 740,00) in adesione a quanto affermato nella già citata sentenza delle Sezioni Unite n.9769/2020 secondo la quale la prova del danno "nel caso dell'assegno di traenza, emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo

essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dello indebito pagamento del titolo; l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano infatti il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291).”.

Sussiste il concorso di colpa della compagnia assicuratrice ex art. 1227 comma 1 c.c. per aver spedito l'assegno senza aver utilizzato la posta assicurata o raccomandata; a fronte dell'eccezione di parte appellata relativa alla spedizione del titolo tramite posta ordinaria, era onere dell'appellante provare di aver utilizzato un sistema più sicuro.

Ancora in adesione alle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 9769/2020), va riconosciuto che nella fattispecie in esame la condotta tenuta della assicurazione ha concorso ex art. 1227 comma 1 c.c. a cagionare il danno subito: il risarcimento alla medesima spettante va diminuito di una percentuale che questo giudice, tenuto conto della colpa e delle conseguenze derivate, indica nella misura del 50%.

Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'impugnazione e ad integrazione della sentenza del primo giudice, Banco *omissis* viene condannata al pagamento in favore di TT Assicurazione della somma di € 370,00 (€ 740,00 dedotto il 50%) a titolo di risarcimento del danno oltre interessi in misura legale dalla domanda; affermato ma non dimostrato un maggior danno che sostenga il riconoscimento della richiesta rivalutazione monetaria.

Le ragioni della decisione rendono superflua qualsiasi attività istruttoria.

Si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, sia in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla materia e la sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite sia per la reciproca soccombenza.

Infatti, la soccombenza reciproca di cui all'art.92 comma 2 c.p.c. sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo (Cass. ord. n.22381/2009; Cass. ord. n.21684/2013 e ancor più di recente Cass. sent. n.3438/2016).

Va ravvisata dunque sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

Nel presente giudizio, la domanda avanzate dall'attrice ha trovato accoglimento solo in parte ed è stata altresì riconosciuta una sua responsabilità ex art.1227 c.c.: si configura quindi una ipotesi di soccombenza reciproca in una delle forme indicate.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TT Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza n.15325/2015 del 12.11.2015 emessa dal Giudice di Pace di Milano, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Banco Popolare società cooperativa al pagamento in favore di TT Assicurazioni s.p.a. della somma di € 370,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda; spese compensate.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

